

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **165/1976** (ECLI:IT:COST:1976:165)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Camera di Consiglio del **20/05/1976**; Decisione del **24/06/1976**

Deposito del **07/07/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8424**

Atti decisi:

N. 165

ORDINANZA 24 GIUGNO 1976

Deposito in cancelleria: 7 luglio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 14 luglio 1976.

Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 30 aprile 1975, recante "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei Comuni concernenti strumenti urbanistici", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 9 maggio 1975, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione approvata il 30 aprile 1975, "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei Comuni concernenti strumenti urbanistici", in riferimento agli artt. 14, 15 e 17 lett. e dello Statuto speciale della Regione siciliana, al d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, e agli artt. 81 e 130 della Costituzione;

che con atto depositato il 20 febbraio 1976 il Commissario dello Stato, vista la successiva legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ha rinunciato al ricorso, e tale rinuncia è stata accettata dal Presidente della Regione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da dichiararsi estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.